



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 8 giugno n. 231

PARTE SPECIALE



Sede legale: Via Pacinotti, 11 – 24047 Treviglio (BG)

Sede operativa: Via Rosa Luxemburg, 5/7/8 - 20064 - Gorgonzola (MI)

INDICE

PREMESSA.....	4
CAPITOLO 1 - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
1.I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	13
1.I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 3 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	15
1.I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS-1 DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 4 - REATI SOCIETARI.....	17
1.I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 5 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	22
1.I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 6 – REATI DI MARKET ABUSE.....	23
1.I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 7 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	24
1.I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 8 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	26
1.I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	

CAPITOLO 9 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	27
1.I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ, INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 10 - REATI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	30
1.REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001	
2.LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 11 - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	31
1.REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001)	
2.ATTIVITÀ SENSIBILI AI REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 12 - REATI TRIBUTARI.....	32
1.REATI TRIBUTARI (ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001)	
2.ATTIVITÀ SENSIBILI AI REATI TRIBUTARI	
3.IL SISTEMA DEI CONTROLLI	
CAPITOLO 13 - REATI RITENUTI "NON APPLICABILI"	34
1.I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS. 231/2001	
2.I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001	
3.REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUATER DEL D.LGS. 231/2001	
4.I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUES DEL D.LGS. 231/2001	
5.I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	
6.LA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146	
7.I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001	
8.I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- QUATERDECIES DEL D.LGS. 231/2001	
9.I REATI DI CONTRABBANDO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001	
10.I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL D.LGS. 231/2001	
11.I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001	
12.I REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25- DUODEVICIES DEL D.LGS. 231/2001	
CAPITOLO 14 – ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	46

PARTE SPECIALE

Premessa

Questa sezione del documento, denominata "Parte speciale", prevede l'illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico e del Codice di Comportamento adottati da Elettromeccanica Bonato S.r.l. .

I presidi previsti dal Documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alle regole aziendali tempo per tempo in vigore enunciate nelle determine assunte dal CDA.

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

- **Segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- **Norme**: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte con Delibera CDA
- **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La presente parte speciale si compone di 14 capitoli, ciascuno dedicato ad una specifica categoria di reati ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha analizzato in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra singole fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento – anche in via meramente potenziale - alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e protocolli specifici (paragrafo 3).

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le linee guida di Confindustria, nonché le best practice internazionali.

In via generale, nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Società medesima, trovano applicazione – in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili – i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene stipulato uno specifico contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Società viene individuato, all'interno della medesima, un soggetto/funzione cui compete di fungere da interlocutore del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest'ultimo - delle disposizioni specifiche a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata a soggetti terzi.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Società.

CAPITOLO 1 - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il presente capitolo ricomprende i reati, i processi e il sistema dei controlli richiamati dal D.Lgs. 231/2001 in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione, nazionale e sovranazionale.

1. I reati nei confronti della pubblica amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse (cd. "distrazione" dall'originaria destinazione).

Il delitto si consuma anche se anche solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi diversi da quelli per i quali dette somme sono state erogate (violazione del vincolo di destinazione).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto in questione si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso, purché agendo nell'interesse ed a vantaggio del medesimo) - indebitamente consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p..

Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave di truffa aggravata) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter, ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura inoltre come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato o di un altro ente pubblico), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di (specifico) profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società potrà pertanto essere chiamata a rispondere, a titolo di concorso, delle fattispecie criminose di cui all'art. 316-bis c.p., quando i soggetti ad essa riconducibili pongano in essere la condotta illecita prevista, interponendosi ed agevolando o cooperando nell'ottenimento di un finanziamento cui non si avrebbe diritto.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando - allo scopo di ottenere o far ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante - informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta di finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società, pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente, oppure, nel caso specifico di Elettromeccanica Bonato s.r.l., una certificazione in materia di sicurezza non posseduta.

Truffa (articolo 640 del codice penale)

Si tratta di una fattispecie di truffa (di cui al comma 1 della medesima norma), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere dal reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno a carico dello Stato o dell'ente pubblico.

Per quanto concerne la Società, la responsabilità della medesima potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente o comunque un soggetto alla medesima riconducibile, compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o di un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca, beninteso, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione competenti, al fine di indurla in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, permessi, nulla osta, ecc.;
- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali o di altra natura con la Pubblica Amministrazione, un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la predetta amministrazione circa la situazione economica o patrimoniale della Società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, quantitativi o qualitativi richiesti;
- applicando, nell'ambito della gestione del rapporto con la Pubblica Amministrazione, in modo fraudolento, importi, oneri, spese ed altre voci economiche non contemplate nell'accordo sottoscritto o diverse da quelle concordate in fase di formalizzazione del contratto;
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS ed INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla Pubblica Amministrazione all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate, al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). In particolare, laddove la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti

richiesti per ottenere l'erogazione dei fondi, producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante.

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, di cui può considerarsi una specificazione, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è definita dall'art. 357 del codice penale.

Nota: Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono pubblici ufficiali, agli effetti della legge penale, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle volontà della Pubblica Amministrazione e del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Costituisce circostanza aggravante della fattispecie di cui all'articolo 319 del codice penale l'aver ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale o reputazionale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

L'attività delittuosa prevede che venga punito anche colui che dà o promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale)

Le disposizioni dell'articolo 319 del codice penale (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 del codice penale (Corruzione per l'esercizio della funzione) si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'articolo 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'articolo 319-bis (Circostanze aggravanti), nell'articolo 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'articolo 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale in relazione alle fattispecie degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe, commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Si è inteso, in tal modo, punire specularmente chi ha posto in essere l'attività corruttiva, finalizzata all'ottenimento di un vantaggio indebito.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato articolo 321 del codice penale (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Trova altresì applicazione nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando il "pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

La differenza tra concussione e corruzione risiede nell'esistenza – nella prima fattispecie – di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Una responsabilità concorrente della Società si può prefigurare nell'ipotesi in cui il dipendente o collaboratore della medesima, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico che gli conferiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, costringa taluno a farsi dare o promettere denaro o altre utilità, nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale)

Le disposizioni dei summenzionati articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche ai membri delle Istituzioni comunitarie europee (Commissione della Comunità Europea, Parlamento, Corte di Giustizia e Corte dei Conti della Comunità Europea), nonché ai funzionari ed agli agenti delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai Trattati Comunitari. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

La disposizione incrimina altresì – con riferimento ai privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività sanzionate dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività corruttive) e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis secondo comma n. 2), del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica e finanziaria.

Nello specifico, i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali o di altra natura con Pubbliche Amministrazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; omettere di rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il rilascio di autorizzazioni, eventualmente anche in epoca anteriore, al completamento delle relative procedure;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in tema di assunzione, versamento di contributi o premi assicurativi, ecc.);
- a esponenti delle Autorità di Vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato invio di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento di imposte e tasse dovute dalla Società; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe inoltre consistere, a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore o non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti o servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose e non altrimenti giustificabili;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni o servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis codice penale)

Tale fattispecie di reato si realizza nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [534 c.p.c., 576-581 c.p.c., 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 del codice penale)

La fattispecie si realizza qualora venga commessa frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, indicati nell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo (art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.)

Si tratta di una fattispecie di frode che si realizza quando si conseguono indebitamente per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

Nello specifico, il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, venire in rilievo nel caso di un intervento finanziario in qualità di Socio Finanziatore o Socio Sovventore per consentire alla Cooperativa Cliente di adeguarsi ai requisiti previsti per l'accesso al Fondo Europeo Agricolo.

Peculato (art. 314, 1° comma, c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria".

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs 231/2001 solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità".

Tale reato viene in rilievo ai fini della responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs 231/2001 solo quando il fatto commesso offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Determinazione della retribuzione del personale;
- Gestione dei beni durevoli;
- Versamenti F24;
- Selezione del fornitore e autorizzazione;
- Gestione omaggistica, regalie, elargizioni, etc.;
- Monitoraggio e gestione contenzioso.

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, oltre ai protocolli generali di cui sopra, la Società adotta i seguenti protocolli specifici rispetto ai quali si richiede di uniformare il comportamento dei dipendenti nell'esercizio delle loro attività e responsabilità:

- Nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, il soggetto chiamato a occuparsi di dette attività per conto della Società:
 - è tenuto ad assicurare la correttezza delle informazioni e dei dati comunicati in occasione di tali adempimenti;
 - non può intervenire nella modifica dei dati che devono essere comunicati in occasione di tali adempimenti se non tramite apposita autorizzazione e in relazione a evidenti errori oggettivi di calcolo degli adempimenti fiscali.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato, ma la negoziazione e stipulazione dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate e approvate da un adeguato livello gerarchico.
- Il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.
- Nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:
 - il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

- gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- L'accesso ai ruoli e/o agli incarichi è definito in considerazione delle competenze e delle capacità dei singoli, sulla base delle specifiche esigenze della Società senza discriminazione alcuna. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo personale, le decisioni di volta in volta assunte (promozioni o assegnazioni degli incentivi) sono fondate sull'effettiva corrispondenza tra i profili posseduti dai dipendenti e gli obiettivi programmati o comunque ragionevolmente attesi, nonché su considerazioni in merito. I responsabili sono tenuti a utilizzare e a valorizzare tutte le professionalità presenti nella struttura, in modo da favorire lo sviluppo e la crescita del personale, attraverso tutti gli strumenti più opportuni (job rotation, affiancamento a personale esperto, esperienze finalizzate all'assunzione di incarichi di maggior responsabilità, ecc.).
- L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.
- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

CAPITOLO 2 - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. I delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615- quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615- quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640- quinquies c.p.);

- Frode informatica (Art. 640-ter c.p.), anch'esso richiamato nel D.Lgs. 231/01 qualora sia commesso una frode a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti.
- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento a delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Gestione amministrativa paghe e stipendi;
- Gestione credenziali di accesso.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Separazione organizzativa nella gestione degli accessi di sistema tra chi definisce e chi crea il profilo utente e chi ne definisce i livelli di accesso.
- L'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi e alle applicazioni viene sottoposto a controllo da parte della Società attraverso:
 - l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
 - la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le

connessioni ad applicazioni).

- Nell'ambito della gestione della sicurezza fisica e ambientale, la Società dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire:
 - accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
 - danni e interferenze alle apparecchiature che garantiscono la connettività e le comunicazioni
 - la tutela dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di privacy.
- La Società definisce ruoli e responsabilità degli utenti interni ed esterni all'azienda o operatori di sistema ai fini della sicurezza del sistema, e i connessi obblighi nell'utilizzo del sistema informatico e delle risorse informatiche e telematiche (anche con riferimento all'accesso a risorse telematiche in possesso di enti terzi la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa).
- La sicurezza del sistema informatico e telematico viene garantita da parte della Società attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
 - le misure volte a garantire e monitorare la disponibilità degli elaboratori di informazioni (valido per tutte le applicazioni sulla base delle funzionalità di sicurezza disponibili e per i database e i sistemi operativi da esse sottese);
 - la protezione da software pericoloso (es. worm e virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti Microsoft sia client che server e di patch management per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come router, switch e per apparati firewall);
 - il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e database da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
 - la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
 - gli strumenti per effettuare:
 - la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche;
 - la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico http);
 - la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non autorizzati;
 - il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale (proxy, firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza;
 - le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.).

CAPITOLO 3 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'articolo 25-bis-1 del d.lgs. 231/2001

Il presente capitolo riguarda i delitti contro l'industria e il commercio, contemplati all'articolo 25-bis-1 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.).

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi, mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti, impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all'industria nazionale.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale)

La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale)

La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni suddetti.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis-1 del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa:

- Gestione dei prodotti oggetto di manutenzione.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- adeguata conservazione del verbale di consegna e restituzione del bene oggetto di manutenzione che certifichi le caratteristiche dello stesso;

CAPITOLO 4 - REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile).

Questa fattispecie di reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere solo amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che, secondo l'articolo 110 del codice penale, concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D.Lgs. 39/2010).

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legale attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati, organo di controllo o società di revisione, mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati e documenti.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile).

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis del codice civile).

Tale condotta si verifica nel caso in cui chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa:

- Predisposizione del bilancio;
- Gestione del conflitto di interessi;
- Gestione delle Spese;
- Gestione dei prodotti;
- Produzione e gestione delle altre informative;
- Comunicazione rapporti all'Agenzia delle Entrate e Indagini Finanziarie.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni per consentire la redazione del bilancio.
- Le funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra

comunicazione di carattere finanziario.

- Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte al Responsabile delle varie funzioni.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- La Società di Revisione e il Collegio Sindacale (se presenti) effettuano controlli sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contabili.
- Identificazione di ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione destinata alle delibere assembleari e al Consiglio di Amministrazione nonché alla trascrizione e pubblicazione del verbale d'assemblea e della documentazione societaria relativa all'attività degli altri organi sociali.
- Regole di comportamento sono rivolte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale (se presente) al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.
- Gestione degli adempimenti informativi nei confronti degli organi di controllo della società (se presenti) e comunque l'ODV:
 - comunicazione di informazioni e dati societari e messa a disposizione della documentazione, sulla base delle richieste ricevute;
 - i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte dell'ODV, del Collegio Sindacale (se presente) o da uno dei suoi membri, pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
 - i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere.
- Nel rapporto con i soggetti privati, nessuno soggetto può autonomamente e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale simile:
 - il conferimento dell'incarico può essere operato solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - gli incarichi possono essere conferiti solo in base a documenti giustificativi con motivazione e nominativi, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- L'attribuzione delle deleghe all'interno della Società:
 - è formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - indica con chiarezza i soggetti delegati e i poteri rispettivamente assegnati;
 - prevede limitazioni delle deleghe e dei poteri spesa conferiti;
 - è disposta in coerenza con il principio di segregazione previsto dal Modello.

- Gli eventuali fornitori vengono scelti, su segnalazione della funzione richiedente e autorizzati dall'organo competente sulla base di criteri oggettivamente individuati.

CAPITOLO 5 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

Il presente capitolo riguarda i delitti contro la personalità individuale, contemplati all'articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro la personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, relative ai processi contabili ed agli adempimenti di natura amministrativa:

- Gestione del personale.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- In caso di rapporti con ditte che forniscono servizi esterni (facchinaggio, trasporti, pulizie ecc.) che si avvalgono di personale non residente, l'Ufficio competente definisce in sede contrattuale specifiche clausole atte ad attribuire la responsabilità dell'impiego di personale non residente, in capo al fornitore.

CAPITOLO 6 – REATI DI MARKET ABUSE

1. I reati richiamati dall'articolo 25-sexies del d.lgs. 231/2001.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del d.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (articolo 185 del d.lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro la personalità individuale

L'abuso di informazioni privilegiate è un reato proprio che riguarda i membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli emittenti strumenti finanziari, dei partecipanti al capitale di questi ovvero di chi vi presta un'attività lavorativa o professionale o una funzione o ufficio, che siano in possesso di informazioni privilegiate e compiano taluna delle operazioni espressamente indicate nell'art. 184, comma 1, T.U.F.;

Il reato di manipolazione del mercato riguarda, invece, chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi dall'ente.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Adozione del Codice Etico con specifiche previsioni in materia di Informazioni privilegiate
- Controlli sull'operatività dell'Area Contabilità.

CAPITOLO 7 - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)

L'art. 648 c.p. incrimina chi *"fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare"*.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Per *"acquisto"* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene; il termine *"ricevere"* sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza, mentre per *"occultamento"* si intende il nascondimento del bene proveniente dal delitto, dopo averlo ricevuto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività finalizzata a mettere in contratto l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità *"anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*.

Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale).

L'art. 648-bis c.p. sanziona chiunque *"fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Segue, nel quarto comma dell'articolo in esame, un richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 che estende il principio per cui la disposizione è applicabile *"anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto"*.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "ripuliti" (conformemente alla definizione di riciclaggio contenuta nella legislazione inglese "money laundering" e francese "blanchiment d'argent") e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi; il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali, mentre le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza possono essere considerate (tutte) quelle in grado di intralciare l'accertamento, da parte della autorità giudiziaria, della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi.

Per quanto attiene la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione, la condotta omissiva può essere fatta rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale).

L'art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice penale del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, dall'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale; non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale.

Esclusi i profili professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Autoriciclaggio (Articolo 648-ter.1 del codice penale).

L'art. 648-ter.1 sanziona "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:

- Gestione degli acquisti;
- Concessione di finanziamenti;
- Gestione bonifici in arrivo;
- Gestione bonifici in partenza;
- Monitoraggio nel continuo;
- Gestione Imposte dirette, indirette, altri tributi, obblighi di sostituzione d'imposta.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la società monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico.
- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni.
- Le funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione di tutte le comunicazioni di carattere contabile e fiscale.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

CAPITOLO 8 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**1. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'articolo 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001**Trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis del codice penale)

L'art. 512-bis c.p. sanziona "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:

- Gestione del denaro.

3. Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Il sistema di controllo anagrafico della clientela gestito su base informatica assicura, attraverso la consultazione dei nominativi inseriti nelle Liste di Riferimento predisposte da organismi ufficiali, gli opportuni controlli prima di procedere alla prestazione del servizio.
- La Società, anche mediante utilizzo di sistemi informativi diagnostici, monitora l'adempimento delle vigenti previsioni antiriciclaggio in materia di registrazione dei clienti e delle operazioni e rilevazione delle eventuali anomalie, al fine di consentire di effettuare tempestivamente le opportune segnalazioni all'UIF. Questa attività è svolta anche a partire dagli indici di anomalia e in conformità con le Istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione di operazioni sospette dettate dalla UIF.
- In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la società monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico.
- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

CAPITOLO 9 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/2001

Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un

programma per elaboratori;

- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico, a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività, individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Gestione licenze software.

3. Il sistema dei controlli

Per l'attività sensibile rilevata, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati, i protocolli specifici di seguito elencati:

- La Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui.
- Assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright.
- La Società assicura che i programmi per elaboratore utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

CAPITOLO 10 - REATI IN MATERIA DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- Gestione contenzioso giudiziario.

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai quattro protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- I dipendenti devono osservare i principi fondamentali quali l'onestà o l'integrità nel perseguimento del profitto personale o della Società; devono, altresì, rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nella normativa aziendale, con particolare riguardo al Codice Etico.

- Divieto di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti a rendere dichiarazioni non veritiere in un processo penale ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria.
- Divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO 11 - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001)

Il presente capitolo riguarda i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, contemplati all'articolo 25-duodecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22, D.Lgs.286/9)

(...)

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

(...)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

(...)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
(...).

2. Attività sensibili ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Servizi di pulizia degli immobili.
- Facchinaggio.
- Trasporti.

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- In caso di rapporti con ditte che forniscono il servizio di pulizie, facchinaggio, trasporti, che si avvalgono di personale non residente, l'Ufficio competente definisce in sede contrattuale specifiche clausole atte ad attribuire la responsabilità dell'impiego di personale non residente, in capo al fornitore.

CAPITOLO 12 - REATI TRIBUTARI

1. Reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001)

Il presente capitolo riguarda i reati tributari, contemplati all'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato.

Art. 2. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti]

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici]

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a lire tre miliardi.

Art. 8. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti]

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 10. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Occultamento o distruzione di documenti contabili]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. D.Lgs. 10 marzo 2000, n.74 [Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2. Attività sensibili ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

- Gestione della fatturazione attiva;
- Gestione della fatturazione passiva;
- Gestione degli oneri deducibili;
- Gestione IVA;
- Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte;
- Gestione dei versamenti periodici.

3. Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati:

- Le funzioni preposte alla gestione dei dati amministrativo-contabili effettuano un controllo preventivo sulla correttezza, completezza e veridicità delle informazioni per consentire la redazione del bilancio.
- Le funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili societari predispongono adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
- Le chiusure annuali ed infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle Unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni preposte alla redazione del bilancio.

- La trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile avviene attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi relativi all'elaborazione dei flussi contabili e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.
- Le procedure amministrative e contabili predisposte dalle funzioni preposte alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili societari prevedono regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, incluse le relazioni degli organi amministrativi delegati, la formazione ed eventuale approvazione dei medesimi da parte dell'Amministratore Unico, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) degli stessi fino alla relativa archiviazione.
- In sede di fatturazione attiva e passiva si applicano controlli in linea con la Comunicazione UIF del novembre 2020: "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 231/2007 - Operatività connessa con illeciti fiscali", con particolare riferimento all' "Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti".

CAPITOLO 13 - REATI RITENUTI "NON APPLICABILI"

Di seguito è riportato il dettaglio degli articoli per i quali l'analisi dei processi aziendali della Società non ha portato all'individuazione delle attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dai suddetti articoli del d.lgs. 231/2001.

1. I reati di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001

In data 24 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170, supplemento ordinario n. 128, e in vigore dall'8 agosto 2009 la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica. L'articolo 2, comma 29, prevede l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'articolo 24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato:

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (1)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (1)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (1) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (1) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

(1) Parole così modificate dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5) c.p.p.)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale;

- delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice penale;
 - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
 - delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
 - delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 - delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
 - dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati

2. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

La norma in esame punisce un'ipotesi analoga a quella prevista dall'art. 453, n. 3 e 4 del codice penale, con la differenza che non richiede il concerto del soggetto attivo con l'autore della falsificazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

La norma in esame prevede un'ipotesi meno grave rispetto a quelle in precedenza considerate in ragione del particolare requisito soggettivo che qualifica il momento della ricezione delle monete, ossia la buona fede: nell'ipotesi considerata, difatti, il soggetto attivo acquista consapevolezza della falsità solo dopo la ricezione dei valori e, nonostante tale consapevolezza, li mette in circolazione, commettendo - in tal modo ed in tale momento - il reato in parola.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; in tal caso, le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Le norme in esame mirano più specificamente a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico giuridico con specifico riferimento ai valori di bollo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Le due ipotesi di reato considerate prevedono due figure di reato autonome, volte a punire atti preparatori rispetto ai delitti di falsificazione delle monete o dei valori di bollo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale)

La norma in esame punisce la contraffazione, l'alterazione e l'uso, effettuati senza concorso nella falsificazione, di:

- marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali (comma 1);
- brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali che esteri (comma 2).

Le due ipotesi di reato (per la cui applicabilità il comma 3 richiede in ogni caso che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) hanno ad oggetto la medesima condotta, ma un differente oggetto materiale: infatti, la condotta del primo comma ha ad oggetto il marchio ed altri segni distintivi, mentre quella del secondo riguarda brevetti, disegni o modelli industriali.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale)

Tale disposizione reprime la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato per trarne profitto, detiene per vendere, pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione – sempre con il medesimo fine – prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

A differenza dell'art. 473 c.p., la fattispecie in commento prevede una serie di condotte (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione finalizzata alla vendita e messa in circolazione in qualsiasi forma) che si concretizzano tutte sul medesimo oggetto materiale del reato: i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi.

3. I reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001

I profili di rischio rilevanti con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 possono, verosimilmente, ravvisarsi con riferimento ai soli casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

In proposito si rammenta che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di un profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo. La forma di concorso che può presentare i maggiori profili di rischio è quella connessa al supporto ed all'ausilio – ad esempio mediante strumenti informatici, siti Internet od altri apparati tecnici volti ad agevolare il compimento delle fattispecie criminose – a favore di soggetti che pongano in essere reati connessi alla pedopornografia.

Affinché possa configurarsi un concorso dell'esponente societario nel reato è necessario che tale condotta si risolva in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che tale soggetto persegue.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Si ritengono attività a rischio quelle in qualsivoglia modo riconnesse ai soggetti che esercitino su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducano o mantengano una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.).

Reati finalizzati alla repressione della pedofilia

Si ritengono attività a rischio quelle finalizzate a prestare ausilio e supporto a favore di soggetti, singoli o associazioni, che:

- utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
- pongano in essere le condotte di cui al punto che precede, con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
- organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

A titolo esemplificativo, si segnala che potrà configurarsi un'ipotesi di concorso dell'esponente societario nei reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, commessi da terzi (e quindi, ove sussista un interesse o un vantaggio per la Società, una responsabilità per il conseguente illecito amministrativo di questa) nel caso in cui la Società gestisca per suo conto o fornisca ad un soggetto la strumentazione per la realizzazione di riprese fotografiche o filmati a contenuto pedopornografico, ovvero per la gestione di un sito pedopornografico, nella consapevolezza della destinazione di tali strumenti ed apparati.

4. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o gruppi.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (articolo 54 Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19)

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

5. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

L'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo) prevede l'applicazione di sanzioni alla società i cui soggetti apicali o sottoposti compiano, nell'interesse od a vantaggio dell'ente, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La norma in esame è diversa dalle altre contenute nel d.lgs. 231/2001, in quanto non prevede un elenco chiuso e tassativo di reati alla cui commissione può conseguire la responsabilità dell'ente, ma si riferisce ad una generica categoria di fattispecie, accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, rinviando, per la loro puntuale individuazione, al codice penale, alle leggi speciali in materia e alla Convenzione di New York.

6. La legge 16 marzo 2006 n. 146¹

Ai sensi dell'art. 3 della legge 146/2006, si considera reato transnazionale " *il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 10 della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, disposizioni legislative in materia doganale);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

7. I reati di razzismo e xenofobia richiamati dall'articolo 25-terdecies del d.lgs. 231/2001

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 604-bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi

in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

8. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati richiamati dall'articolo 25-quaterdecies del d.lgs. 231/2001

Frode in competizioni sportive (art. 1. Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

a) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

b) Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

c) Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 4. Legge 13 dicembre 1989, n. 401 [Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa]

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi

vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

9. I reati di contrabbando richiamati dall'articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

I reati di Contrabbando richiamati dall'articolo 25-sexiesdecies del d.lgs. 231/2001 previsti dall'art. 282 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

10. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'articolo 25- octies.1 del d.lgs. 231/2001

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

11. I delitti contro il patrimonio culturale richiamati dall'articolo 25-septiesdecies del d.lgs. 231/2001

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecita di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

12. I reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici richiamati dall'articolo 25- duodevices del d.lgs. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexes c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

CAPITOLO 14 – ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati elencati nel presente documento
- Monitorare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei suddetti reati
- Monitoraggio specifico sulle attività sensibili dell'azienda che la espongono ai reati esaminati nella presente parte speciale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'azienda ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.